

SOCIETA REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

FONDATA NEL 1828 - SEDE LEGALE E SOCIALE: VIA CORTE D'APPELLO II - 10122 TORINO (ITALIA)
TEL. 0114 311 111 - TELEX 215105 REALTO I - FAX 0114 350 966 - REG. IMPR. TORINO N. 117/1883 - 151 V3/21 -
IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A NORMA DELL'ART. 65
DEL R.D.L. 29/4/1923 N. 966 - R.E.A. TORINO N. 9806 - CODICE FISCALE: N. PARTITA IVA 00875360018

Condizioni di Assicurazione

DEFINIZIONI

Assicurazione	il contratto di assicurazione;
Polizza	il documento che prova l'assicurazione;
Contraente	il soggetto che stipula l'assicurazione;
Società	la Società Reale Mutua di Assicurazione;
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro;
Massimale	la somma che rappresenta il limite massimo dell'indennizzo contrattuale previsto in caso di sinistro;
Indennizzo	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Scoperto	la percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato;
Franchigia	l'importo del danno che rimane a carico dell'Assicurato;
Cose	gli oggetti materiali e gli animali;
Responsabilità civile	la responsabilità patrimoniale che deriva

all'Assicurato dalla lesione colposa di un diritto altrui;

Incendio

la combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi;

Furto

l'impossessamento della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per gli altri;

Agriturismo

l'attività di ricezione ed ospitalità esercitata da imprenditori agricoli attraverso l'utilizzo della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarità rispetto all'attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali, ai sensi dell'art.2, legge n. 730 del 05/12/1985;

Attività ricreative

le attività organizzate, esclusivamente nell'ambito dell'azienda agricola, dall'Assicurato per lo svago dei Clienti, quali: escursioni pedonali, caccia, pesca, nuoto, gioco delle bocce, tennis, calcio, parco giochi;

Appartamento rurale

alloggio indipendente, ubicato nell'azienda agricola, in cui viene offerta l'ospitalità;

Stanza

unità abitativa di uno stabile dell'azienda agricola in cui viene offerta l'ospitalità;

Piazzola per campeggio

area attrezzata, situata nell'azienda agricola, destinata alla sosta e pernottamento dei campeggiatori in tende, roulotte o campers;

Mezzi autonomi di pernottamento

ricoveri mobili per la sosta ed il pernottamento, quali: tende, roulotte o campers;

Autorizzazione comunale

certificazione, rilasciata dal Comune territorialmente competente, che abilita l'imprenditore agricolo allo svolgimento dell'attività agrituristica, nel rispetto dei limiti e delle modalità stabiliti nella stessa (art. 8 Legge n. 730/85).

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art 1 - Dichiarazione relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del C.C.).

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, L'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 3 - Pagamento del premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno di pagamento.

Se L'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del 150 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno di pagamento ferme le successive scadenze (art. 1901 del CC.). I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione alla Società di ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 del C.C.).

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, L'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è

assegnata la polizza, oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

Art. 8 - Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione, di ogni singola applicazione, con preavviso di 30 giorni. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa la periodo di rischio non corso.

Art. 9 - Proroga dell'Assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza, di ogni singola applicazione, quest'ultima è prorogata per un anno.

Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 11 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge.

Art. 13 - Calcolo del premio

Per il calcolo del premio si procederà come da tabella che segue:

- **CASO A:** PERNOTTAMENTO + PASTI sino a 15 posti letto (e/o piazzale da campeggio, compresi i pasti) € **78,62**; ogni posto letto in più € **6,50**
- **CASO B:** SOLO SOMMINISTRAZIONE PASTI € **78,62**
- **CASO C:** VISITE DIDATTICHE (con non più di 120 partecipanti per singola visita) € **25,00**
- **CASO D:** AUTORIZZAZIONE DIVERSA DA AGRITURISMO **50%** in più del premio

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 14 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne L'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i Clienti, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, derivanti da un fatto accidentale verificatosi in conseguenza dell'esercizio dell'attività agrituristica, attraverso la ricezione e l'ospitalità in appartamenti rurali e/o stanze e/o piazzole per campeggio, nell'ambito dell'azienda agricola.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Art. 15 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio dello Stato Italiano e della Repubblica di San Marino.

Art. 16 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- A. Il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- B. Quando l'Assicurato non sia persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera A.;
- C. Le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione.

Art. 17 - Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni

- A. Da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a questa equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- B. Da furto;
- C. Alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, ad eccezione di quanto previsto all'art. 18 lett. b), nonché a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate;

- D. Alle cose altrui derivanti da incendio delle cose dell'Assicurato o da lui detenute per importi, per ciascun sinistro, eccedenti € 25.823=;
- E. Da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- F. Da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- G. Conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- H. Conseguenti a sviluppo — comunque insorto, controllato o meno — di energia nucleare o di radioattività;
- I. Da detenzione o impiego di esplosivi.
- J. E' esclusa dalla garanzia ogni attività inerente alla proprietà e/o detenzione di animali da sella (maneggi, turismo equestre, sport equestri, ecc.)

Art. 18 - Garanzie prestate

A) Proprietà e conduzione di fabbricati nei quali si svolge l'attività

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'assicurato dalla sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati e relativi arredamenti, impianti e pertinenze nei quali si svolge l'attività descritta in polizza.

Dietro versamento del previsto sovrappremio, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'organizzazione di visite guidate nell'ambito dell'agriturismo a favore di scolaresche con non più di 120 partecipanti per singola visita. La garanzia è operante anche per i danni derivanti dall'eventuale somministrazione, agli studenti, insegnanti e accompagnatori, di cibi e bevande. Tale garanzia è operante con una franchigia fissa per danni a cose di euro 150,00.

La garanzia non comprende i danni derivanti:

- da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti sopraelevazione o demolizione;
- da spargimento d'acqua, salvo che siano conseguenti a rottura accidentale di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio e in genere da insalubrità nei locali o rigurgiti di fogne;
- da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'Assicurazione.

Limitatamente ai danni da spargimento d'acqua o da rigurgiti di fogna, il risarcimento viene corrisposto con la franchigia assoluta di € 103.30= per sinistro.

B) Cose consegnate e non consegnate

L'Assicurazione comprende i danni dei quali L'Assicurato sia tenuto a rispondere

verso i Clienti, ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis C.C., per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate o non consegnate. La somma massima di garanzia per ogni Cliente, al netto dello scoperto sotto riportato, è limitata a € 515,00; agli effetti dell'applicazione del limite di garanzia, i componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati un unico Cliente. Sono esclusi dalla garanzia i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

La garanzia non vale per oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute.

Il risarcimento dovuto in forza della presente estensione di garanzia è corrisposto previa deduzione di uno scoperto del 10% dell'importo del sinistro, per ciascun Cliente danneggiato, con il minimo di € 105,00.

C) Danni a veicoli e mezzi autonomi di pernottamento

L'Assicurazione comprende i danni a veicoli, tende, roulotte e campers di proprietà dei Clienti, trovantisi negli spazi destinati a parcheggio e/o campeggio, con esclusione dei danni da furto, incendio, quelli conseguenti a mancato uso e quelli a cose in essi contenute. La garanzia è prestata con la franchigia assoluta di € 105,00 per sinistro.

D) Sorveglianza minori

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla prestazione, in favore dei Clienti, di un servizio di sorveglianza di minori.

La garanzia comprende:

- i danni cagionati a terzi da fatto illecito dei minori temporaneamente affidati alla sua sorveglianza;
- i danni subiti dai minori stessi.

E) Somministrazione di prodotti dell'azienda

A parziale deroga dell'art. 17 lett. F), l'Assicurazione comprende i danni cagionati, durante il periodo di validità della garanzia, dai prodotti somministrati nell'esercizio, esclusi quelli dovuti a fatto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari di produzione propria l'Assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. Il massimale per sinistro rappresenta il limite massimo di esposizione per ciascun periodo assicurativo annuo.

F) Esistenza di animali

L'Assicurazione comprende i danni derivanti dall'esistenza di animali con esclusione della proprietà e/o detenzione di animali da sella. La garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 105,00 per sinistro.

G) Danni da inquinamento

L'Assicurazione comprende i danni da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo. Questa garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 25.800,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

H) difesa penale

La Società, in caso di definizione transattiva del danno, a richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà la gestione della sede giudiziale della vertenza sino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Art. 19 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La società assume sino a quando ne ha l'interesse delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti allo stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro L'Assicurato, entro il limite di importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione del relativo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 20 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della polizza in oggetto alla Società di brokeraggio:

G.A.A. Srl, che dichiara di essere iscritta all'albo broker, ai sensi della legge 792 del 28 novembre 1984. Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. Le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente al Broker potranno intendersi come fatte alla Società soltanto se tempestivamente trasmesse a quest'ultima ed alla condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa. Le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio dovranno essere fatte alla Società e avranno efficacia dal momento della ricezione da parte della Società stessa. La presente clausola deve intendersi nulla e priva di effetto, qualora il Contraente od il Broker comunichi alla Società la cessazione dell'incarico di cui sopra, con effetto dalla data di revoca al Broker stesso.

Art. 21 - Elevazione termini di pagamento

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione si conviene che i termini per il pagamento delle rate di premio successive alla prima sono elevati da quindici a trenta giorni.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

A. - Attività Ricreative

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla organizzazione di attività ricreative, sempre nell'ambito dell'azienda agricola, quali escursioni pedonali, caccia, pesca, nuoto, gioco delle bocce, tennis, calcio, parco giochi, esclusa l'equitazione.

La garanzia comprende i rischi della proprietà e/o conduzione di impianti e attrezzature messi a disposizione dei Clienti per lo svolgimento delle suddette attività, non a carattere agonistico.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'
